

REGOLA BASE (contenuta all'art. 13 d.lgs. 472 del 1997):

| Primi 30 giorni | Dal 31° al 90° giorno | Dal 91° giorno a 1 anno | Da 1 anno a 2 anni | Oltre 2 anni |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1/10 del 30% | 1/9 del 30% | 1/8 del 30% | 1/7 del 30% | 1/6 del 30% |
| 3% | 3,33% | 3,75% | 4,29% | 5% |

Prima sottocondizione indicata all'art. 13 comma 1 d. lgs. 471/1997: se il pagamento è eseguito nei primi 90 giorni la sanzione è ridotta della metà

| Primi 30 giorni | Dal 31° al 90° giorno | Dal 91° giorno a 1 anno | Da 1 anno a 2 anni | Oltre 2 anni |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1,5% | 1,67% | 3,75% | 4,29% | 5% |

Seconda sottocondizione indicata all'art. 13 comma 1 d. lgs. 471/1997: se il pagamento è eseguito nei primi 14 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo

Schema finale in vigore

| Primi 14 giorni | Dal 15° al 30° giorno | Dal 31° al 90° giorno | Dal 91° giorno a 1 anno | Da 1 anno a 2 anni | Oltre il 2° anno |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 0,1% per ogni giorno di ritardo | 1,5% | 1,67% | 3,75% | 4,29% | 5% |

Nota Bene

E' ora possibile (deliberazione CC n° 27 del 21 maggio 2020) effettuare il ravvedimento frazionato.

Questa facoltà, prevista espressamente e con norma regolamentare, è ora consentita al contribuente dal Comune di Casalecchio di Reno. Nel caso degli altri comuni italiani chi fosse interessato a questo istituto deve prima verificare presso il relativo comune se lo rende possibile.

Il ravvedimento frazionato consente al contribuente che voglia sanare un errato o mancato pagamento per il quale sia intervenuta scadenza di rientrare dal debito anche a rate. In occasione di ciascun versamento effettuato il contribuente verserà una tranches di imposta e, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza fino alla data di ogni versamento parziale, dovrà applicare la relativa sanzione, definita sulla base dello schema temporale sopra indicato, nonché gli interessi moratori calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente (il termine iniziale sarà sempre l'originaria scadenza).

In ragione del principio del favor rei chi avesse posizioni per le quali persiste un debito può applicare questa possibilità anche agli anni pregressi.